

Valutazione di impatto privacy: i dodici casi in cui, per il Garante, deve essere effettuata

Giovedì 22 Novembre 2018

Il Garante privacy ha stilato un elenco di 12 tipologie di trattamento dei dati - che vi riportiamo a seguire - in costanza del quale **il titolare dovrà obbligatoriamente esercitare la valutazione di impatto**, secondo quanto prescritto dall'articolo 35 del GDPR, in concerto, se designato, con il Dpo.

Tra questi, quelli che più possono interessare un'ampia platea di imprenditori sono: i trattamenti di dati personali

che prevedono un **utilizzo sistematico di dati per l'osservazione, il monitoraggio o il controllo degli interessati**, compresa la raccolta di dati attraverso reti, effettuati anche on-line o attraverso app, **profilazione** (punto n.3); **effettuati nell'ambito del rapporto di lavoro mediante sistemi tecnologici** (anche con riguardo ai sistemi di videosorveglianza e di geolocalizzazione) dai quali derivi la possibilità di effettuare un controllo a distanza dell'attività dei dipendenti (punto n. 5); effettuati attraverso l'**uso di tecnologie innovative**, anche con particolari misure di carattere organizzativo (es. IoT; sistemi di intelligenza artificiale; utilizzo di assistenti vocali on-line attraverso lo scanning vocale e testuali) (punto n.7).

L'elenco è stato pubblicato con il Provvedimento dell'11 ottobre 2018, visionabile a questo [link](#).

Si attende e ci si auspica che il Garante fornisca ulteriori precisazioni ed eventuali casi pratici per comprendere meglio quando, effettivamente, sorge il dovere di compiere una valutazione di impatto.